

XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 2010

181^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) *GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si era giunti all'illustrazione dei primi emendamenti all'articolo 8. Avverte quindi che si procederà nell'illustrazione dei restanti emendamenti, dall'articolo 8 fino all'articolo 15, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*), prima di illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 8, tiene a precisare che l'articolo 5 del testo governativo reca la previsione di compiti didattici a carico dei ricercatori. In proposito puntualizza che tale disposizione di carattere generale non abroga quella speciale contenuta nell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, secondo cui ai ricercatori, previo consenso, possono essere attribuiti corsi con la conseguente qualifica di professore aggregato. Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi circa la permanenza in vigore di quest'ultima disposizione, preannuncia peraltro la possibilità di una riformulazione del suo emendamento 5.9, che su questo punto ricalca il disegno di legge del Governo, onde far salva la previsione di cui al predetto articolo 1, comma 11, della legge n. 230. Rimarca altresì l'opportunità di modificare il provvedimento governativo introducendo una specificazione circa il monte ore complessivo, finalizzata a distinguere i compiti didattici dei ricercatori rispetto a quelli dei professori. Anche in questo caso prefigura l'ipotesi di una riformulazione del suo emendamento volta a chiarire che il monte ore complessivo deve essere non inferiore a 350 ore per i professori mentre non deve superare le 350 ore per i ricercatori.

Dà quindi conto dell'emendamento 8.4 che mantiene distinti i requisiti per l'accesso alle procedure di abilitazione, dell'8.20 che introduce la valutazione di una lezione tenuta pubblicamente per i professori di seconda fascia, nonché dell'8.27, in base al quale la commissione dovrebbe avere durata annuale anziché biennale onde evitare concentrazioni di potere. Precisa infine che l'emendamento 8.38 recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio sul testo.

Il senatore [ASCIUTTI \(PdL\)](#) fa presente che l'emendamento 8.21 si colloca in sintonia con l'emendamento 8.20 del relatore circa la necessità di valutare, in sede di abilitazione, lo svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente. Dà poi conto dell'8.37 circa la composizione della commissione di abilitazione i cui membri dovrebbero essere sottoposti ad accettazione del senato accademico di appartenenza. Illustra altresì l'emendamento 8.51 che prevede il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) con riferimento alle modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti a università o istituti di ricerca esteri. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il presidente [POSSA \(PdL\)](#) dà conto dell'emendamento 8.6 secondo il quale l'abilitazione nazionale deve essere distinta per ciascun settore scientifico-disciplinare. Al riguardo richiama un proprio emendamento presentato all'articolo 7 in ordine all'esigenza di aumentare detti settori, di cui invece il CUN ha proposto una riduzione pari a circa la metà. Segnala infatti che tale operazione rischia di far confluire ambiti assai diversi tra di loro all'interno di uno stesso settore scientifico-disciplinare, con evidenti conseguenze negative anche nelle procedure di abilitazione. Illustra poi l'emendamento 8.17, in virtù del quale oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'abilitazione devono essere anche le pubblicazioni tecniche, oltre a quelle scientifiche, nonché una sintetica presentazione delle attività di ricerca svolte con indicazione dei progetti e dei brevetti realizzati.

La senatrice [Mariapia GARAVAGLIA \(PD\)](#) concorda con il Presidente circa la necessità che l'abilitazione avvenga per ciascun settore scientifico-disciplinare. In analogia a ciò, l'emendamento 8.23 stabilisce una commissione nazionale per ciascun settore. Rimarca quindi lo stretto collegamento tra l'autonomia universitaria e la responsabilità degli atenei nella scelta dei docenti, rispetto alla quale l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) può svolgere un ruolo funzionale. Richiama quindi brevemente i contenuti degli altri emendamenti di cui è prima firmataria (8.62, 8.63 e 8.64), finalizzati ad introdurre norme direttamente applicabili circa le procedure di abilitazione.

La senatrice [Vittoria FRANCO \(PD\)](#) illustra l'emendamento 8.44 che ha l'intento di salvaguardare nella commissione nazionale la maggioranza dei professori competenti su una determinata materia. Sottolinea poi l'importanza dell'emendamento 8.46, soppressivo della lettera *l*) del comma 3, atteso che reputa ingiusto e discriminatorio impedire, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione alle procedure indette nel biennio successivo. Ritiene infatti che tale previsione sia punitiva e non valorizzi il merito che invece dovrebbe costituire l'oggetto della valutazione. Dopo essersi soffermata sull'emendamento 8.57, in ordine al riconoscimento dell'abilitazione acquisita in paesi stranieri, dà conto dell'8.61 in base al quale deve essere prevista una quota aggiuntiva al Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per lo svolgimento delle procedure di abilitazione.

Il senatore [CERUTI \(PD\)](#) illustra l'emendamento 8.49, sostitutivo della lettera *m*) del comma 3, in base al quale le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri secondo modalità che potranno essere definite in altra sede.

Il senatore [PITTONI \(LNP\)](#) dà conto dell'emendamento 8.50, che introduce il parere vincolante del CUN nel caso del riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri che lavorano presso atenei esteri.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 8 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 9.

Il relatore [VALDITARA \(PdL\)](#) dà conto dell'emendamento 9.1 che riformula l'intero articolo 9 nella prospettiva di semplificare le procedure concorsuali locali giudicate, tanto dagli intervenuti nel dibattito, quanto dai soggetti auditi, farraginose e complicate. I cardini del reclutamento devono essere a suo avviso l'abilitazione nazionale, la pubblicazione di sede europea dei bandi per le valutazioni comparative e un voto a maggioranza assoluta del dipartimento per le proposte di chiamata, con deliberazione finale in capo al consiglio di amministrazione, rinviando quindi i restanti aspetti all'autonomia statutaria. Tiene peraltro a precisare che il comma 4 della propria proposta emendativa si ricollega anche all'emendamento 12.31 che equipara i ricercatori a contratto con

quelli a tempo indeterminato per quanto riguarda la chiamata diretta, estesa dunque anche a questi ultimi eliminando una ingiustificata disparità di trattamento. Fa presente altresì che l'emendamento riserva, nei primi sei anni dall'attivazione delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, la metà dei posti di professore al personale in servizio, offrendo maggiore certezza sulle prospettive occupazionali per i ricercatori a tempo indeterminato. Preannuncia in proposito l'intenzione di presentare un'ulteriore proposta emendativa volta non tanto a dare garanzie nell'immediato ai ricercatori a tempo indeterminato quanto piuttosto ad assicurare loro prospettive di carriera. In tal senso reputa essenziale superare l'attuale limite del 50 per cento per effettuare il *turn over*, rendendo possibile dal 1° gennaio 2012 recuperare la totalità dei posti disponibili per le assunzioni, atteso che gli obiettivi del decreto-legge n. 180 del 2009 possono essere considerati già raggiunti.

Interviene brevemente la senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) per domandare al relatore di esporre più precisamente le differenze dell'emendamento 9.1 rispetto all'attuale formulazione del testo governativo.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) specifica che disegno di legge n. 1905 contiene prescrizioni eccessivamente dettagliate sulle modalità di svolgimento dei concorsi locali, prevedendo un numero elevato di passaggi che rischiano tuttavia di rallentare le procedure di assunzione e incrementare i ricorsi. Occorre invece chiarire che alle procedure locali possono partecipare i possessori dell'abilitazione, i professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché gli studiosi stranieri di pari grado; saranno poi gli statuti a stabilire le modalità concrete di svolgimento delle procedure, ferma restando la necessità di introdurre la maggioranza assoluta del dipartimento per la formulazione della proposta di chiamata.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) si riallaccia a quanto affermato dal relatore circa l'esigenza di rimettere all'autonomia universitaria le procedure di reclutamento locale, secondo quanto previsto anche dall'emendamento 9.2. A corollario di ciò si colloca peraltro l'emendamento 9.45.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) condivide la volontà di semplificazione sottesa agli emendamenti del relatore e della senatrice Mariapia Garavaglia, al punto che riterrebbe preferibile introdurre la chiamata diretta da parte del dipartimento, lasciando libertà di scelta agli atenei, come previsto dall'emendamento 9.7, che sopprime le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2. A completamento del 9.7 si colloca del resto l'emendamento 9.42. Illustra inoltre l'emendamento 9.38 che introduce la valutazione delle capacità cliniche per i medici, considerato che per questo personale occorre anche una verifica pratica. Quanto al 9.39 esprime l'auspicio affinché il titolo di dottore di ricerca sia adeguatamente riconosciuto come primo requisito per la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla docenza. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) delinea brevemente i contenuti del 9.47, manifestando il proprio favore per le proposte emendative volte a riconoscere maggiore autonomia alle università sulle modalità di reclutamento, come previsto peraltro anche dall'emendamento 9.57. Nel precisare di avere presentato un emendamento sulla terza fascia della docenza, dà conto del 9.58 che modifica il lasso temporale previsto per la programmazione delle procedure di reclutamento. Il 9.60, prosegue, corregge il testo del Governo al fine di aumentare la circolazione dei docenti, che arricchisce e stimola lo scambio delle idee.

Il presidente **POSSA** (PdL), nel ritenere complessivamente accettabili le disposizioni contenute nel comma 2, giudica tuttavia eccessivamente complicata la lettera *c)*, di cui propone pertanto una riformulazione con l'emendamento 9.18.

Il senatore **PITTONI** (LNP) dà per illustrati gli emendamenti 9.28 e 9.43.

Il senatore **PETERLINI** (UDC-SVP-IS-Aut) illustra gli emendamenti 9.41 e 9.40, sottolineando le peculiarità delle università plurilingue anche con riguardo al modello didattico. In merito, precisa che la commissione per il reclutamento dovrebbe essere composta anche da docenti provenienti dall'estero con adeguate competenze linguistiche.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) tiene a precisare che le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso l'approvazione del proprio emendamento 9.1, che lascia piena autonomia agli statuti circa le modalità per la composizione delle commissioni.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-IS-Aut*) prende atto della precisazione del relatore auspicando che l'emendamento 9.1 riesca a fugare i dubbi circa la possibilità di coinvolgere docenti stranieri nelle procedure di valutazione.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 9 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

Il senatore **CERUTI** (*PD*) illustra l'emendamento 10.4 volto a sostituire la rubrica introducendo il riferimento al contratto unico di ricerca in luogo dell'assegno.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (*PD*), richiamandosi a quanto testè affermato dal senatore Ceruti, reputa preferibile riferirsi ad un contratto unico di ricerca al fine di evitare la proliferazione di diverse figure di precari; in tal senso dunque si colloca l'emendamento 10.1. Dopo aver illustrato il 10.23 in virtù del quale le università non possono procedere senza risorse aggiuntive, si sofferma sul 10.33, che dispone la destinazione di una quota aggiuntiva del finanziamento ordinario agli assegni di ricerca. In proposito precisa che tale quota, estranea alle decisioni dell'università, può essere condivisa solo nel caso in cui essa si sommi a quella prevista dagli atenei; altrimenti, la disposizione risulta contraria allo spirito dell'autonomia. Dà infine per illustrato l'emendamento 10.10.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) ribadisce la necessità di valorizzare il dottorato di ricerca anche attraverso la ridefinizione dei relativi criteri di accesso, come previsto dall'emendamento 10.2. Con riferimento al 10.17, ritiene che gli assegni possano essere rinnovabili una sola volta, altrimenti si prolunga l'attesa dei giovani studiosi che aspirano ad un posto di docenza. Ritiene infatti essenziale limitare fenomeni di sfruttamento dei giovani precari, tanto più che di frequente l'assegno di ricerca ha una durata eccessivamente prolungata, anche superiore a quella del dottorato di ricerca. Dà quindi conto dell'emendamento 10.24 volto ad attribuire gli assegni anche a studiosi italiani che si sono formati all'estero e decidono di tornare in Italia nonché agli stranieri che invece vogliono restare in Italia, nell'ottica di aumentare l'internazionalizzazione. Dà poi per illustrato l'emendamento 10.25.

In una breve interruzione la senatrice **DE FEO** (*PdL*) reputa indispensabile semplificare gli adempimenti a carico degli stranieri che decidono di studiare in Italia onde facilitarne il soggiorno e gli spostamenti.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*) illustra il 10.28, sottolineando che nell'ipotesi in cui non si voglia sostituire l'assegno con il contratto unico - che giudica comunque preferibile - l'importo degli assegni deve essere determinato mediante un protocollo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e i sindacati.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*), nell'illustrare l'emendamento 10.30, esprime perplessità sulla previsione di una quota ministeriale di assegni di ricerca, reputando invece corretto introdurre una simile quota per i contratti da ricercatori. Ritiene infatti che gli assegni siano concepiti per rispondere alle esigenze delle università, per cui non ravvisa le motivazioni di una eventuale assegnazione nazionale. Propone dunque di sopprimere il comma 7 oppure di riformularlo, fermo restando che l'eventuale commissione per la selezione dei vincitori non può essere designata dal Ministro ma deve essere composta secondo le modalità già previste per le altre commissioni di valutazione, ossia mediante sorteggio. Dà per illustrato l'emendamento 10.36, che recepisce il parere della Commissione bilancio, soffermandosi poi sul 10.40, in base al quale i vincitori di un dottorato senza borsa devono essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie.

Il presidente **POSSA** (*PdL*) fa presente che l'emendamento 10.31 è identico al 10.30 del relatore, dichiarandosi infatti contrario ad una centralizzazione ministeriale delle decisioni sull'attribuzione degli assegni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 11.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (*PdL*) dà conto dell'11.3 e si sofferma sull'11.15 osservando che si tratta di una norma chiarificatrice, che è tuttavia preferibile inserire nell'ordinamento.

Il senatore [PETERLINI](#) (*UDC-SVP-IS-Aut*), riservandosi di illustrare il proprio emendamento, chiede preliminarmente delucidazioni sulla differenza fra le fattispecie recate dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 11, che a suo avviso verrebbe vanificata dall'eventuale accoglimento dell'emendamento 11.15.

Il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) precisa che il comma 1 si riferisce agli incarichi di docenza, attribuiti ai cosiddetti "professori a contratto". Il comma 2, invece, riguarda compiti di didattica integrativa, come ad esempio i seminari. A tale ultimo riguardo, rileva peraltro una disciplina fin troppo analitica, di carattere quasi concorsuale.

Il senatore [PETERLINI](#) (*UDC-SVP-IS-Aut*) prende atto dei chiarimenti, chiedendo tuttavia se i titoli indicati come preferenziali al secondo periodo del comma 2 non dovrebbero più correttamente riferirsi ad entrambe le fattispecie ed essere quindi oggetto di un comma autonomo. Illustra di conseguenza l'emendamento 11.12, volto a comprendere fra i titoli preferenziali anche quelli equivalenti conseguiti all'estero.

Il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) conviene sull'opportunità di una riflessione su questo punto, considerata la sua delicatezza. Rileva infatti l'incongruenza di titoli preferenziali che non tengono conto di eventuali competenze professionali di alto livello.

Il senatore [PITTONI](#) (*LNP*) dà conto dell'emendamento 11.6.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 11.13, evidenziandone l'intento autonomistico a favore delle università. Esso prevede infatti che il trattamento economico dei titolari di contratto sia determinato attraverso un protocollo quadriennale fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali più rappresentative, anziché in sede ministeriale.

I restanti emendamenti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 12.

La senatrice [Mariapia GARAVAGLIA](#) (*PD*) illustra l'emendamento 12.58, interamente sostitutivo dell'articolo, che rappresenta la proposta principale rispetto alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato. In subordine, gli altri emendamenti sono volti a correggere singoli punti del testo governativo.

Il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) dà per illustrati il 12.4 e il 12.16. Rileva anzi di ritenere indispensabile, per avviare una carriera universitaria, la conoscenza di almeno una lingua straniera, come richiesto dall'emendamento 12.13.

Quanto al 12.31, egli ribadisce la necessità di parificare la condizione dei ricercatori a contratto e di quelli a tempo indeterminato circa le opportunità di chiamata diretta, onde evitare discriminazioni ingiustificate.

Pone infine l'accento sulla inopportunità di prevedere commissioni designate dal Ministro su proposta dell'ANVUR per la selezione di una quota di ricercatori. Al riguardo, l'emendamento 12.53 propone infatti il metodo del sorteggio, come per tutte le altre commissioni giudicatrici, affinché l'università resti l'unica responsabile della selezione del personale docente, senza alcuna interferenza del potere politico.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (PD) illustra anzitutto il 12.9, volto ad affermare il dottorato di ricerca quale unico titolo utile per l'accesso dei nuovi contratti a tempo determinato, al fine di valorizzare adeguatamente questo percorso formativo.

Quanto al 12.22, esso chiarisce che la valutazione delle attività svolte nell'ambito dei nuovi contratti deve essere effettuata dal dipartimento, colmando così una lacuna del testo attuale.

Ella sottolinea poi l'importanza politica dell'emendamento 12.36, rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato, che rappresentano una categoria negletta dal disegno di legge del Governo. Esso è pertanto volto ad estendere loro le procedure di chiamata diretta.

Passando al 12.42, ella ne chiarisce la finalità in favore dei ricercatori che non abbiano conseguito l'abilitazione. Raccomanda altresì la soppressione del comma 11, come suggerito dall'emendamento 12.55, al fine di ridurre il centralismo del provvedimento.

Ella illustra infine l'emendamento 12.0.1, che istituisce la terza fascia dei professori universitari, ponendo l'accento sull'utilità di disporre di tre fasce di docenza ai fini di una più efficace selezione.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (PdL) illustra l'emendamento 12.24, secondo il quale la chiamata dei ricercatori a tempo determinato può riguardare anche i titolari del primo contratto, senza necessariamente attendere il rinnovo, in casi di particolari eccellenze.

Il senatore [CERUTI](#) (PD) dà conto dell'emendamento 12.26 che, da un lato, riconosce maggior autonomia agli atenei e, dall'altro, li vincola ad un principio di responsabilità, sicché i titolari del rinnovo contrattuale abbiano l'effettiva possibilità di proseguire la carriera nell'ateneo che ha investito risorse su di loro.

Il presidente [POSSA](#) (PdL) raccomanda la soppressione del comma 9, oggetto dell'emendamento 12.48, ritenendo che la selezione dei ricercatori sia compito precipuo dell'università e non spetti quindi alla sede centrale. Giudica inoltre particolarmente impropria la proposta dell'ANVUR in ordine agli eventuali membri della commissione ministeriale. Tale emendamento si pone del resto in linea di continuità con l'emendamento 10.31, già illustrato.

I restanti emendamenti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 13.

Il senatore [CERUTI](#) (PD) ritira la firma dall'emendamento 13.2.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (PdL) illustra l'emendamento 13.3, volto a sancire in modo inequivoco il pensionamento dei professori universitari a settant'anni anziché settantadue.

La senatrice [Mariapia GARAVAGLIA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di una formulazione chiara, che tenga conto dell'ampio contenzioso avviato dal personale già in servizio.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (PD) dà conto dell'emendamento 13.0.1, richiamando le motivazioni già espresse in ordine al 12.0.1.

I restanti emendamenti all'articolo 13 si intendono illustrati.

In sede di articolo 14, la senatrice [Mariapia GARAVAGLIA](#) (PD) rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma.

Anche gli altri emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Con riferimento all'articolo 15, il relatore [VALDITARA](#) (PdL) illustra l'emendamento 15.1 interamente sostitutivo dell'articolo. Il testo del disegno di legge governativo, nella versione attuale, rischia infatti di bloccare l'assunzione di coloro che hanno iniziato le procedure di concorso. Al contrario, egli ritiene indispensabile consentire un'applicazione - sia pure temporanea - delle norme vigenti, onde evitare una paralisi del reclutamento. Egli si sofferma indi sul comma 9 del nuovo articolo 15, ponendo in luce l'esigenza che il controllo della Corte dei conti avvenga solo *ex*

post, anziché *ex ante*, anche in questo caso per evitare un allungamento eccessivo dei tempi. Quanto infine al nuovo comma 10, esso è volto a consentire alle università e agli enti di ricerca di svolgere attività imprenditoriali.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) illustra l'emendamento 15.2, anch'esso volto a consentire il reclutamento secondo la normativa attualmente vigente, nella fase transitoria. Esso assicura altresì il mantenimento dell'idoneità precedentemente conseguita.

L'emendamento 15.3, in subordine rispetto al precedente, si riferisce solo al mantenimento dell'idoneità.

Ella ritira poi l'emendamento 15.14, in favore del successivo 15.15, ancora una volta teso ad includere nella normativa i ricercatori.

Quanto al 15.25, esso si pone nella prospettiva di un contratto unico per i ricercatori, destinato ad assorbire il precariato.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dà anzitutto conto dell'emendamento 15.7, volto ad evitare contenziosi. Il 15.10 è invece teso a correggere un refuso del testo. Dopo aver accennato al 15.20, egli chiarisce infine la portata del 15.22, osservando che un milione di euro risulta insufficiente per la revisione del trattamento economico dei ricercatori. Propone quindi un incremento a quattro milioni di euro. Dà invece per illustrato il 15.4.

Il presidente **POSSA** (PdL) si sofferma sul 15.6, rilevando che esso si pone nella stessa direzione intrapresa da altri emendamenti di fare salva la normativa vigente per le procedure di reclutamento in corso, evitando soluzioni di continuità. Ciò, anche nel caso della sola indizione di bandi di concorso.

Il senatore **PITTONI** (LNP) dà conto del 15.11, volto a sua volta a correggere un refuso del testo.

Il senatore **PETERLINI** (UDC-SVP-IS-Aut) riferisce sul 15.16, volto a considerare il particolare profilo plurilingue e internazionale di alcuni atenei. Ne presenta peraltro una riformulazione, che sopprime l'ultimo periodo del testo originario.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati, il **PRESIDENTE** dà conto di alcune riformulazioni pervenute con riferimento ad emendamenti illustrati nelle precedenti sedute e precisa che esse sono pubblicate in allegato al presente resoconto. Comunica altresì che il senatore Giancarlo Serafini ha riformulato l'emendamento 14.0.7 in un testo 2.

Il senatore **PITTONI** (LNP) riformula a sua volta l'emendamento 5.0.3, volto a devolvere l'1,5 per cento del FFO al riequilibrio degli atenei sottofinanziati, introducendo il riferimento al modello di ripartizione teorica approvato con decreto ministeriale 28 luglio 2004.

Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 7.1 del Presidente, che condivide in pieno.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) riformula l'emendamento 5.9 nel senso indicato ad inizio seduta. Precisa peraltro che l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005 non si estende all'ultimo periodo.

Il **PRESIDENTE** dà infine conto di un nuovo emendamento (6.13) presentato dal Governo all'articolo 6 che, evidentemente anche alla luce del dibattito svoltosi sul punto in Commissione, reca una disciplina più stringente sul riconoscimento dei crediti riferendoli a precise attività formative svolte presso istituti della Pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 12,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905

Art. 2

2.217 (testo 2)

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"."

2.218 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"."

2.239 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- c) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"."

2.241 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- c) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"."

2.257 (testo 2)

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"."

2.267 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"."

Art. 3

3.7 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

Art. 5

5.9 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, non meno di 350 ore i professori a tempo pieno e fino a un massimo di 350 ore i ricercatori a tempo pieno, nonché non meno di 250 ore i professori a tempo definito e fino a un massimo di 200 ore i ricercatori a tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicitarie ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda

dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-sexies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata

dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.0.3 (testo 2)

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo per il finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2004.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma".

Consequentemente le risorse stanziare all'Elenco 1 dell'articolo. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, voce: «Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università: legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1, sono ridotte della percentuale dell'1,5 per cento per il 2011.

Art. 6

6.13

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post*-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, sentiti i Ministri competenti."

Art. 8

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» con le seguenti: «e richiede requisiti distinti».

8.5

ASCIUTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con la seguente: «professore».

8.6

POSSA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «, nonché per settore scientifico-disciplinare».

8.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda, fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.8

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda fascia, l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.9

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2016, il possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, è condizione necessaria per l'ottenimento della abilitazione di cui al presente comma».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge».

8.11

CALABRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- *bis*. Le abilitazioni conferibili in ciascuna selezione annuale sono pari al numero dei posti disponibili presso gli atenei, maggiorato del venti per cento».

8.12

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i *curricula* e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

8.13

RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

8.14

GIAMBRONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell'assegno di ricerca, dell'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato e delle pubblicazioni scientifiche, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio universitario nazionale».

8.15

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle capacità didattiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.16

VETRELLA

Al comma 3, lettera a), dopo le seguenti: «sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, tra cui le attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

8.17

POSSA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» con le seguenti: «, delle pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché di una sintetica presentazione delle attività di

ricerca e sviluppo svolte, con indicazione degli eventuali importanti progetti realizzati e degli eventuali brevetti per invenzione depositati a proprio nome».

8.18

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché sulle capacità didattiche mediante apposita lezione».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera d).

8.19

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «area disciplinare» con le seguenti: «settore disciplinare».

8.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché, ai fini della abilitazione a professore di seconda fascia, sulla valutazione di una lezione tenuta pubblicamente. La valutazione positiva dei titoli è premessa necessaria per la valutazione delle capacità didattiche».

8.21

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «previsione dello svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente;».

8.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.23

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

8.24

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

8.25

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «di un'unica commissione» a: «seconda fascia» con le seguenti: «di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia.».

8.26

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

8.27

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «durata biennale» con le seguenti: «durata annuale».

8.28

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

8.29

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

8.30

ADERENTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g)» con le seguenti: «mediante sorteggio di quattro commissari fra tutti i professori ordinari in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri di cui alla lettera a), riferiti al settore di appartenenza».

8.31

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.33

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «(OCSE);».*

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze;».

8.34

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

8.32

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), *dopo le parole: «di esperti di pari livello», aggiungere la seguente: «anche».*

8.35

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

8.36

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.37

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'ultimo quinquennio», inserire le seguenti: «che abbiano avuto l'accettazione del senato accademico di appartenenza».

8.38

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.39

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g) sia inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera g) vanno integrate con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera g);».

8.40

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

8.41

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «stesso macrosettore», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7,» Inoltre, sostituire le parole: «un'adeguata presenza dei» con le seguenti: «, all'interno della commissione, la maggioranza di».

8.42

MUSSO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «trenta».

8.43

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «assicurando» inserire le seguenti: «, ove possibile, che almeno tre commissari afferiscano al settore e».

8.44

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «un'adeguata presenza» con le seguenti: «nella commissione la maggioranza».

8.45

MUSSO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

8.46

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.47**GIAMBRONE**

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.48**GIAMBRONE, PARDI**

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione» con la seguente: «o».

8.49**CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

8.50**PITTONI**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere vincolante del CUN,».

8.51**ASCIUTTI**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento», inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.52**BEVILACQUA**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.53**VETRELLA**

Al comma 3, lettera m), sopprimere le parole: «appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri,».

8.54**ADERENTI**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «, nonché a studiosi in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale che abbiano prestato attività continuativa di docenza e ricerca a contratto in università italiane per almeno sei anni».

8.55**GIAMBRONE**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all'estero,».

8.56**GIAMBRONE, PARDI**

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.57

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri, » aggiungere le parole: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.58

VETRELLA

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti per il personale universitario docente di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis);».

8.59

MUSSO

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

8.60

CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.61

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

8.62

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al *curriculum* e ai titoli scientifici, il candidato possiede o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

8.63

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

- d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
- e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

8.64

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».

Art. 9

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *m*), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.2

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure:

a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

d) istituzione, secondo procedure determinate dall'apposito regolamento di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente;

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera g);

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), là ove istituita, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato;

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla

nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e)».

9.3

ASCIUTTI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «professore di prima e seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

9.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «mediante procedure di selezione pubblica» fino a: «ai seguenti criteri:» con le seguenti: «mediante procedure di cooptazione o di valutazione comparativa disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 prevedendo eventualmente un periodo per la conferma e in base ai seguenti criteri:».

9.5

VETRELLA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «complessivo dei candidati» inserire le seguenti: «, tenuto conto anche delle attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

9.6

GIAMBRONE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «apposito regolamento» aggiungere le seguenti: «in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), e».

9.7

ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore».

9.8

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.10

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per funzioni» con le seguenti: «per fasce».

9.11

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «titolari di tali funzioni» con le seguenti: «inquadri in tali fasce».

9.12

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

9.13

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

9.14

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) istituzione di una commissione di almeno cinque professori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, con il compito di procedere alle selezioni. Le procedure per la formazione delle commissioni saranno definite in appositi regolamenti di ateneo, garantendo comunque in ciascuna la maggioranza di professori ordinari. I membri delle commissioni dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);».

Consequentemente al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e) e alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e),».

9.16

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.17

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera c), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

9.18

POSSA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e composta da tutti i professori» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei candidati per ciascuno dei posti da coprire; definizione nel regolamento delle modalità di composizione delle commissioni;».

9.19

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.20

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

9.21

MUSSO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)» con le seguenti: «dell'ateneo».

9.22

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori associati» con le seguenti: «professori aggregati».

9.23

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.24

CALABRÒ

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di settori affini» fino a: «lettera e)» con le seguenti: «appartenenti allo stesso settore e, solo in mancanza, afferenti a settori affini».

9.25

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di settori affini secondo la normativa vigente» con le seguenti: «appartenenti ai macrosettori di cui all'articolo 7».

9.26

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «o stranieri».

9.27

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.28

PITTONI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di prima e seconda fascia dei professori, e dei professori di prima e seconda fascia» con le seguenti: «e di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato già in servizio».

9.29

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato» con le seguenti: «e dei professori e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati».

9.30

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.31

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.32

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

9.33

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di personale universitario a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite

convenzioni di durata congrua relativamente alla durata del contratto di lavoro e ad un piano economico-finanziario pluriennale dell'ateneo; ».

9.34

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.35

MUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i) ».

9.36

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.37

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9.38

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valutazione delle capacità cliniche per i medici che concorrono ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento di materie cliniche».

9.39

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) dall'anno 2016, l'obbligatorietà del possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, per la presentazione della candidatura alla procedura di selezione pubblica».

9.41

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche. La composizione della commissione comprende: tre membri provenienti da università straniere scelti in base a criteri di qualificazione scientifica nonché in possesso di relative competenze linguistiche e nominati con decreto del rettore; un membro interno; un membro esterno nominato dal Ministro tra i sorteggiati del relativo settore scientifico-disciplinare».

9.40

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può

essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.42

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.43

PITTONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.44

VETRELLA

Sopprimere il comma 3.

9.45

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.46

ASCIUTTI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «professori di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professori e professori aggregati».

9.47

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei seguenti criteri:» con le seguenti: «secondo criteri stabiliti autonomamente» e sopprimere le lettera a) e b).

9.48

MUSSO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno un quinto» con le seguenti: «almeno tre quinti».

9.49

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di seconda fascia».

9.50

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.51

CALABRÒ

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.52

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «di prima fascia».

9.53

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dei posti di professore di prima fascia» aggiungere le seguenti: «arrotondato per difetto». Inoltre, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.54

CALABRÒ

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno cinque anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati che acquisiscono l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le stesse modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo determinato».

9.55

VETRELLA

Sopprimere il comma 4.

9.56

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

9.57

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 4.

9.58

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

9.59

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Nei cinque anni successivi» con le seguenti: «Nei sei anni successivi».

9.61

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;».

9.60

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e a una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia».

9.62

ASCIUTTI

Al comma 4, lettere a) e b), sopprimere le parole: «di prima e di seconda fascia».

9.63

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9.64

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.65

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.66

VETRELLA

Sopprimere il comma 5.

9.67

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera f). Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di finanziamento ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

9.68

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.».

9.69

RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi viene essere integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o

determinato in servizio presso l'ateneo che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.70

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I professori ordinari e straordinari transitano direttamente nel ruolo unico dei professori. I professori associati confermati transitano nel ruolo unico dei professori al compimento dei nove anni di anzianità nel ruolo».

Art. 10

10.4

CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Contratto unico di ricerca».

10.1

VITTORIA FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare, per lo svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato con i soggetti di cui al comma 2».

10.2

ASCIUTTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della ridefinizione dei criteri di accesso al dottorato di ricerca,».

10.3

COLLI

Al comma 1, dopo le parole: «Le università,», inserire le seguenti: «gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,».

10.5

BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «degli assegni» con le seguenti: «dei contratti».

10.6

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «studiosi in possesso» aggiungere le seguenti: «del titolo accademico di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica o che siano in procinto di acquisirlo, nonchè».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «I medesimi soggetti» fino a: «costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

10.7

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» con le seguenti: «Le università».

10.8

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» con le seguenti: «Le università».

10.9

BEVILACQUA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «soggetti» con la seguente: «bandi».

10.10

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «conseguito all'estero» inserire le seguenti: «previo parere del CUN».

10.11

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «requisito obbligatorio» con le seguenti: «titolo preferenziale».

10.12

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e due anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari».

10.13

CECCANTI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire le parole: «Gli assegni» con le seguenti: «I contratti».

10.14

SANNA

Al comma 3, sostituire le parole: «possono avere una durata compresa tra uno e 3 anni» con le seguenti: «durano tre anni».

10.15

PROCACCI

Al comma 3, dopo le parole: «sono rinnovabili» inserire le seguenti: «, entro un limite complessivo di quaranta anni,».

10.16

BASTICO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire le parole: «sono rinnovabili e non» con le seguenti: «sono rinnovabili entro un limite complessivo di quattro anni e non sono».

10.17

ASCIUTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sono rinnovabili», inserire le seguenti: «una sola volta».

10.18

GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.19

BEVILACQUA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «senza assegni» inserire le seguenti: «, utile ai fini di carriera e pensionistici,».

10.20

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi a seguito della emissione, di bandi delle seguenti tipologie:

- a) bandi a carattere generale relativi alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo;
- b) bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti».

10.21

LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «assegni» con la seguente: «contratti».

10.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.23

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.24

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). le apposite modalità atte a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero».

10.25

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). pubblicazione di bandi destinati esclusivamente a ricercatrici donne, di età compresa tra i 25 ed 35 anni, e relativi a progetti di ricerca in aree scientifiche e tecnologiche di interesse dell'ateneo».

10.26

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 5.

10.27

ADAMO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.29

PROCACCI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.28

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative».

10.30

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

10.31

POSSA

Sopprimere il comma 7.

10.33

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» con le seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

10.32

CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» con le seguenti: «Il Ministero».

10.34

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.35

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.36

IL RELATORE

Al comma 7, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «La partecipazione alle commissioni di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

10.37

[BASTICO](#), [CECCANTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [LIVI BACCI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Sopprimere il comma 8.

10.38

[D'ALIA](#), [BIANCHI](#), [PETERLINI](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sei anni, anche non continuativi. Comunque il periodo di attività prestato complessivamente in tutte le possibili figure giuridiche a tempo determinato che si occupano di didattica e/o di ricerca negli atenei italiani, non deve superare i sette anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente».

10.39

[GIAMBRONE](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quattordici anni».

10.40

IL RELATORE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Coloro che siano stati ammessi a corsi di dottorato senza titolarità di borsa sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie».

10.41

[GIAMBRONE](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto"».

10.42

[VICARI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, al settimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se ha ottenuto un incarico scolastico dopo essere risultato vincitore di assegno di ricerca».

Art. 11

11.1

[SANNA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[BEVILACQUA](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

11.3

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», inserire le seguenti: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

11.4

BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

11.5

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 2.

11.6

PITTONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche integrative».

11.7

BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

11.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».

11.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» con le seguenti: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi post laurea (corsi, master, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al personale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».

11.10

CAFORIO

Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituiti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».

11.11

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca inserire le seguenti: «, del titolo di assegnista di ricerca».

11.12

PETERLINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» con le seguenti: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».

11.13

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

11.14

CALABRÒ

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».

11.15

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

11.0.1

GIAMBRONE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Professori a contratto)

1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo".

2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».

Art. 12

12.58

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12
(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

12.1

VETRELLA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis),».

12.2

BASTICO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.3

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la parola: «riservate», aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

12.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati,».

12.5

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» inserire le seguenti: «conseguito all'estero».

12.6

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» e al comma 4 sostituire le parole: «per un ulteriore triennio» con le seguenti: «per un ulteriore biennio» e le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri» con le seguenti: «sulla base di criteri».

12.7

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».

12.8

CALABRÒ

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.9

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.10

SANNA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.11

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.13

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

12.14

MENARDI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».

12.15

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.16

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

12.17

GIAMBRONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».

12.18

MUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 2».

12.19

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

12.20

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.21

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

12.22

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» inserire le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

12.23

PROCACCI

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.24

ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.25

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.27

IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.26

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.28

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4» con le seguenti: «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

12.29

VETRELLA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.30

BEVILACQUA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.31

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

12.32

CALABRÒ

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analogamente è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

12.33

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

12.37

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato»

12.34

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».

12.35

VETRELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».

12.36

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7»

12.38

ADAMO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.42

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.39

GIAMBRONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale

reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».

12.40

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.41

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

12.43

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»

12.44

PROCACCI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» con le seguenti: «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».

12.45

GIAMBRONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.»

12.46

SANNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».

12.47

BEVILACQUA

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati,».

12.48

POSSA

Sopprimere il comma 9.

12.49

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 9, dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

12.50

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» con le seguenti: «tre professori ordinari». Conseguentemente sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.51

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» con le seguenti: «da tre professori ordinari».

12.53

IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» fino a: «per la finanza pubblica» con le seguenti: «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g)».

12.52

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.54

PROCACCI

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le abilità didattiche».

12.55

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 11.

12.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» con le seguenti: «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.57

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

12.0.1

VITTORIA FRANCO

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Art. 13

13.1

MUSSO

Sopprimere l'articolo 13.

13.2

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. (Collocamento a riposto) – 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 1 e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata».

13.3

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni" si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

13.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

13.5

GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

13.0.1 (già 13.6)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera /), comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».

Art. 14

14.1

VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «il trattamento economico» aggiungere la seguente: «eventualmente».

14.2

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico» inserire la seguente: «eventualmente».

14.0.1

GIAMBRONE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di ex lettori di madre lingua straniera)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "Ex lettori di madre lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e collaboratori linguistici";

b) al comma 1 le parole: «ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: "ai collaboratori linguistici e agli ex lettori di madre lingua straniera di tutte le università italiane";

c) al comma 1, le parole: "proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" sono sostituite dalle seguenti: "un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno";

c) al comma 1, dopo le parole "da parte dei predetti", le parole "collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "collaboratori linguistici ed ex lettori di madrelingua straniera".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

14.0.2

GIULIANO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.3

PALMIZIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.5

CECCANTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni. Il mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.4

PISCITELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

14.0.6

PISCITELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Continuità del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.7

GIANCARLO SERAFINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Link Campus University)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, la Link Campus University, autorizzata a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, con decreto ministeriale del 4 luglio 2007, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004 e previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, è riconosciuta come università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. Alla Link Campus University non è concesso alcun contributo ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.7 (testo 2)

GIANCARLO SERAFINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Università straniere)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.8

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di Welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (*outplacement*) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

14.0.9

VITALI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

14.0.10

VITALI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

14.0.11

VITALI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riqualificazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per la riqualificazione del sistema universitario" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualificazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori, la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive. Saranno incentivati i

progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

- a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;
- b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;
- c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;
- d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il «Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario», di seguito denominato «Comitato», composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del *management* delle organizzazioni pubbliche, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*.

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d) e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".

14.0.12

VITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d), comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

14.0.13

VITALI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione a studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'IRPEF fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

14.0.14

ANNA MARIA SERAFINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1, lettera a), compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, permangono le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari del vecchio ordinamento».

14.0.15

ANNA MARIA SERAFINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" e nella classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio Sociale e Politiche sociali" possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 "Scienze del servizio sociale" e classe 39 "Servizio Sociale" di cui a D.M. 04.08.2002 e al D.M. 28.11.2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16.03.2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) counselling psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case *management*;

b) area preventivo-promozionale

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali

4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'art. 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'art. 24 del DPR 328/01

18. Ai sensi dell'art. 22 comma quarto lett. a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lett. m della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un Assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, nella Legge 23 marzo 1993 n. 84, nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, nel D.L. 12 novembre 2001 n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel D.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nel D.M. MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel D.M. MURST 5 agosto 1998 n. 340, D.M. MURST n. 509 del 3 novembre 1999, D.M. MIUR 5 maggio 2004 e D.M. MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 119.».

14.0.16

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

14.0.17

IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

14.0.18

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

14.0.19

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

14.0.20

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10% del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30% e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta.

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Norme transitorie e finali*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università possono continuare ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

6. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

10. L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica alle università e agli enti di ricerca».

15.2

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.»

15.3

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

15.4

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «professore ordinario e associato» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

15.5

LIVI BACCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, dopo la parola: «ricercatore» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato».

15.6

POSSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di copertura di posti nelle università già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche solo mediante l'indizione di bandi di concorso, sono completate in base alle regole vigenti al momento del loro inizio».

15.7

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria, ovvero di quanto previsto nella presente legge, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni».

15.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore a regime dei regolamenti attuativi disposti dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro i quali hanno conseguito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'idoneità ai ruoli di professori associati e ordinari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono comunque essere ancora assunti in tali ruoli fino alla durata della loro idoneità così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164».

15.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro indice una procedura nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore associato ai sensi dell'articolo 8, riservata ai ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato di cui al Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1-ter. Le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'idoneità presso la struttura cui afferiscono in qualità di ricercatori.

1-quater. Il Ministro, in sede di assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario, assicura la copertura dell'80 per cento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di ruolo laddove l'università non sia in grado di provvedere».

15.10

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della predetta legge».

15.11

PITTONI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «di cui all'articolo 2».

15.12

MUSSO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Alle procedure per la copertura di posti» fino al termine del comma.

15.13

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, rispettivamente di prima e». Conseguentemente, dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e i ricercatori».

15.14

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la parola: «rispettivamente» e dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».

15.15

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, dopo le parole «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».

15.16

PETERLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le stesse potranno, per gli atenei presenti sul territorio, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico. Il presente comma costituisce delega ai sensi dell'articolo 616 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fermo restando quanto previsto per il finanziamento dai commi 122 e 123 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

15.16 (testo 2)

PETERLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le stesse potranno, per gli atenei presenti sul territorio, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico».

15.18

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) abbiano un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno».

15.17

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno».

15.19

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Con provvedimento del rettore sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con almeno 6 anni di servizio effettivo ovvero che abbiano conseguito il titolo di professore aggregato che conseguano l'abilitazione alle funzioni di professore associato».

15.20

ASCIUTTI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nello stesso articolo 51, comma 6, il periodo "Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato" è soppresso».

15.21

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

15.22

ASCIUTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «quattro milioni di euro».

15.23

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

15.24

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

15.25

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuati mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.26

IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.27

MENARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad eccezione delle istituzioni universitarie e limitatamente al conferimento di incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca"».

15.28

CASTRO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DE ECCHER, STANCANELLI, GIULIANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 la parola "confermati" è soppressa;
- b) il comma 3 è abrogato.»